

Ente: COMUNE DI RIPE SAN GINESIO
Servizio: AFFARI GENERALI E CONTRATTI
Mittente: info@cert.abacospa.it
Destinatario: comune.ripesanginesio.mc@legalmail.it
Codice Commessa: 5.09.04047.01

Ill.mo Sig. SINDACO
COMUNE DI RIPE SAN GINESIO
Responsabile del Servizio Tributi
Responsabile Settore Economico Finanziario

Oggetto: Rinegoziazione del contratto di concessione della riscossione coattiva delle entrate comunali. Determinazione Funzionario Responsabile n. 42 del 18-12-2019 - scrittura privata del 06/11/2018. CIG ZE82CF0AF2. Scadenza contratto 31/12/2021.

Come anticipato con nostra precedente PEC del 02/07/2020, con la presente siamo a formalizzare la nostra proposta di rinegoziazione delle condizioni economiche del contratto in oggetto per l'anno 2020, *a seguito della pandemia*, che costituisce causa di forza maggiore non imputabile al concessionario/appaltatore.

Le disposizioni dell'art. 165, comma 6, del Codice dei contratti pubblici prevedono infatti che: "Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto." Anche l'art. 143 del previgente Codice ammetteva la possibilità di apportare variazioni al piano economico-finanziario. Oltre a ciò che è stabilito da entrambi i Codici dei contratti pubblici, occorre anche considerare quanto previsto dal diritto civile, con particolare riferimento al caso di eventi straordinari sopraggiunti alla conclusione del contratto. Infatti, secondo gli ordinari canoni ermeneutici mutuati dal diritto civile, l'evento straordinario deve essere imprevedibile al momento della conclusione del contratto e non dovuto a colpa della parte che lo invoca; deve essere oggettivo, cioè deve impedire oggettivamente la normale prosecuzione del progetto secondo il piano fissato, senza che vi rientrino le vicende soggettive del debitore; l'evento, infine, deve essere imprevedibile con tutta l'ordinaria diligenza, intesa qui non come quella del buon padre di famiglia, ma come quella professionale e più qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, cod. civ. L'emergenza pandemica in atto ed i conseguenti provvedimenti emanati dalle autorità competenti, preordinati per il contenimento del virus Covid-19, si configurano come evento imprevedibile in relazione alla natura del negozio ed alle condizioni del mercato, che non dipendono da dolo e/o colpa di alcuna delle parti contrattuali, da cui ne deriva la piena legittimazione della rinegoziazione.

La riduzione degli incassi comporta una grave incidenza sull'equilibrio economico della gestione e la necessità di un intervento "riequilibratore" mediante la revisione delle condizioni pattuite, posto che la situazione di squilibrio è palesemente riconducibile a fatti esterni, non prevedibili, e sicuramente non riconducibili al concessionario, così come previsto dall'art. 165 comma 6 del D. Lgs. 50/2016.

Sede legale:

Via Fratelli Cervi,6
35129 Padova (PD)

Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v.

Tel. 0423 601755

Sito web: www.abacospa.it

Sede amministrativa:

Via Risorgimento, 91
31044 Montebelluna (TV)

C.F./P.IVA 02391510266

E-mail: info@abacospa.it

E-mail certificata: info@cert.abacospa.it

La Corte di Cassazione nella Relazione tematica n. 56 del 8 luglio 2020, che si allega alla presente, ha, tra l'altro precisato che: *“Proprio la portata sistematica della buona fede oggettiva nella fase esecutiva del contratto ex art. 1375 c.c. assume assoluta centralità, postulando la rinegoziazione come cammino necessitato di adattamento del contratto alle circostanze ed esigenze sopravvenute. La correttezza è suscettibile di assolvere, nel contesto dilaniato dalla pandemia, la funzione di salvaguardare il rapporto economico sottostante al contratto nel rispetto della pianificazione. Il contemperamento tra istanze creditorie e debitorie relative alle prestazioni temporaneamente impossibili o eccessivamente onerose va intrapreso attraverso il ricorso alla rinegoziazione. Impellenza, questa, che non si pone soltanto con riferimento a prestazioni concretamente interdette dalle misure di contenimento, ma anche con riguardo a quelle che si inseriscono nell'ambito di scambi contrassegnati da stagnazioni e rallentamenti gestionali o da aumenti smisurati dei costi di produzione o approvvigionamento di materie e servizi. Il venir meno dei flussi di cassa è un contagio diffuso, rispetto al quale la terapia non è la cesura del vincolo negoziale, ma la sospensione, postergazione, riduzione delle obbligazioni che vi sono annesse. La risposta all'esigenza manutentiva del contratto e di rinegoziazione necessaria del suo contenuto va ritrovata nell'attuale diritto dei contratti riletto al lume del principio di solidarietà e rivitalizzato in un'ottica costituzionalmente orientata attraverso la clausola di buona fede, che di quel principio è il portato codicistico. La clausola generale di buona fede diviene, in questa prospettiva, garanzia di un comportamento corretto nella fase di attuazione delle previsioni contrattuali. In virtù della valutazione economico-giuridica del criterio della bona fides e degli obblighi di cooperazione fra le parti nella fase esecutiva del contratto, l'adeguamento del contenuto di quest'ultimo connesso all'obbligo di rinegoziare non contraddice l'autonomia privata, in quanto adempie alla funzione di portare a compimento il risultato negoziale prefigurato ab initio dalle parti, allineando il regolamento pattizio a circostanze che sono mutate...La rinegoziazione, a fronte di sopravvenienze che alterano il rapporto di scambio, diventa, pertanto, un passaggio obbligato, che serve a conservare il piano di costi e ricavi originariamente pattuito, con la conseguenza che chi si sottrae all'obbligo di ripristinarlo commette una grave violazione del regolamento contrattuale.”*

Oltre alla riduzione degli incassi l'equilibrio contrattuale è stato inciso anche da:

- sospensione dei versamenti art. 68 del D.L. 18/2020 convertito dalla Legge 27/2020 e successive modifiche: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al **28 febbraio 2021**... Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- Sospensioni dei pignoramenti disposta dall'art. 152 del D.L. 34 convertito dalla Legge 77/2020 e successive modifiche: Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il **28 febbraio 2021** sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative

Sede legale:Via Fratelli Cervi,6
35129 Padova (PD)

Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v.

Tel. 0423 601755

Sito web: www.abacospa.it**Sede amministrativa:**Via Risorgimento, 91
31044 Montebelluna (TV)

C.F./P.IVA 02391510266

E-mail: info@abacospa.itE-mail certificata: info@cert.abacospa.it

- al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza;
- Ulteriore sospensione dei termini di pagamento e delle attività di riscossione coattiva fino al **28 febbraio 2021** ai sensi del D.L. n. 7 del 30 gennaio 2021;
 - emissione degli atti in ritardo rispetto alla programmazione, anche finanziaria;
 - soglia percentuale dei contribuenti paganti che si ridurrà drasticamente ad ogni singola fase di riscossione coattiva (diminuzione della propensione al pagamento);

Nonostante le riduzioni di gettito e di fatturato la scrivente ha dovuto sostenere i costi per:

- mantenimento dei servizi essenziali anche durante il periodo di lockdown;
- spese fisse generali di gestione (affissatori, agenzie, consulenti, affitti, veicoli, assicurazioni, polizze contrattuali, utenze, abbonamenti, software, hardware, start-up ecc.);
- maggiori spese gestionali per adeguamento alle norme sanitarie.

Non vi è dubbio che sussistono infatti tutti gli estremi della “eccessiva onerosità sopravvenuta” della prestazione. Da un lato, un intervenuto squilibrio, non previsto al momento della conclusione del contratto, dall'altro, la riconducibilità dell'eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi straordinari ed imprevedibili, che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale (Corte appello, Roma, sez. II, 29/05/2020, n. 2565). La situazione di crisi determinata da Covid-19 e dai conseguenti provvedimenti emanati dai competenti organi, direttamente incidenti sulle libertà individuali, contengono i caratteri oggettivi della straordinarietà e, per i contratti antecedenti all'insorgenza della crisi, anche della soggettiva imprevedibilità.

Nell'ambito della rinegoziazione del contratto Vi chiediamo di considerare ogni altro onere contrattuale non adempiuto dalla scrivente a causa della situazione di emergenza sanitaria. Oneri contrattuali che non potranno più essere adempiuti entro il termine di scadenza del contratto e la cui inadempienza non può essere imputata alla scrivente. In tal senso si veda l'art. 91 del D.L. n. 18, convertito dalla Legge n. 27/2020: “1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”.

L'emergenza sanitaria ha imposto la sospensione delle attività di riscossione coattiva fino al 28 febbraio 2021 per cui alla scrivente non è stato possibile eseguire le attività di riscossione coattiva secondo quanto previsto nel PEF.

Tanto premesso, chiediamo che il contratto sia rinegoziato prevedendo:

- il riconoscimento in favore del Concessionario anche degli oneri di riscossione incassati dai debitori ai sensi dell'art. 1, comma 803, lett. a) della Legge 160/2020;
- il riconoscimento delle spese di inesigibilità come previste dalla tabella A) del D.M. 21 novembre 2000 nella misura pari al 50,00%;

Sede legale:

Via Fratelli Cervi,6
35129 Padova (PD)

Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v.

Tel. 0423 601755

Sito web: www.abacospa.it

Sede amministrativa:

Via Risorgimento, 91
31044 Montebelluna (TV)

C.F./P.IVA 02391510266

E-mail: info@abacospa.it

E-mail certificata: info@cert.abacospa.it

Come già comunicatovi con precedente mail PEC, più sopra citata, è necessario che codesto spett.le Ente voglia procedere ad aprire un conto dedicato alle entrate affidate alla scrivente. In fase di apertura deve essere attivato il servizio accessorio denominato "RENDICONTAZIONE TELEMATICA BOLLETTINI". Successivamente all'apertura del conto l'Ente avrà cura di comunicare ad Abaco l'IBAN completo e l'esatta intestazione del conto. Abaco avrà cura di richiedere: l'ACCESSO BPIOL fornendo i dati anagrafici dell'operatore che provvederà allo scarico delle informazioni; il benestare ad utilizzare le ns. autorizzazioni generali alla stampa in proprio dei bollettini e gli adempimenti PAGOPA. Come previsto dalla circolare n. 3/DF del 27 ottobre 2020 è possibile anche aprire un sotto conto bancario di tesoreria dedicato esclusivamente agli incassi conseguenti al servizio in oggetto.

Qualora i suddetti adempimenti siano già stati espletati o siano comunque in fase di attuazione, Vi invitiamo a non considerare quanto richiesto al precedente capoverso.

In merito alla prosecuzione del servizio, nella nostra precedente comunicazione Vi abbiamo chiesto, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016, la possibilità di continuare il servizio alle condizioni economiche rinegoziate per il 2020, al fine di recuperare il periodo di sospensione forzata delle attività imposte dalle misure di contenimento. La normativa succedutasi ha impedito lo svolgersi delle normali attività bloccate di diritto o di fatto fino al 28 febbraio 2021. Crediamo sussistano i presupposti per ritenere sospesa l'attività almeno per un periodo di un anno e per tale ragione chiediamo la proroga della scadenza attualmente prevista per il contratto in essere di ulteriori 12 mesi, alle condizioni del contratto come sopra riequilibrato.

Poiché gli incassi dal 1° gennaio 2021 saranno effettuati esclusivamente su un conto corrente comunale specificatamente dedicato alla riscossione coattiva svolta da ABACO le somme relative alle spese di spedizione e notifica di tutti gli atti, nonché gli oneri di riscossione di cui all'art. 1, comma 803, della Legge 160/2019 qualora incassati dai debitori e accreditati nel conto dell'Ente saranno fatturati da Abaco all'Ente. Similmente per l'inesigibilità, per quanto disciplinato, Abaco procederà a fatturare all'Ente i compensi spettanti ai sensi del D.M. 21 novembre 2000, ovvero sulla base di nuove disposizioni normative che regoleranno i compensi di inesigibilità.

Restiamo in attesa di vostra cortese comunicazione in merito alla presente proposta di rinegoziazione.

Per qualsiasi chiarimento il nostro referente territoriale sig. Bertoni Matteo è a vostra disposizione.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti!

Padova, lì 09/02/2021

ABACO S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Loris Targa

Sede legale:

Via Fratelli Cervi,6
35129 Padova (PD)

Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v.

Tel. 0423 601755

Sito web: www.abacospa.it

Sede amministrativa:

Via Risorgimento, 91
31044 Montebelluna (TV)

C.F./P.IVA 02391510266

E-mail: info@abacospa.it

E-mail certificata: info@cert.abacospa.it



Info su sedi certificate www.abacospa.it

Sede legale:

Via Fratelli Cervi,6
35129 Padova (PD)

Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v.

Tel. 0423 601755

Sito web: www.abacospa.it

Sede amministrativa:

Via Risorgimento, 91
31044 Montebelluna (TV)

C.F./P.IVA 02391510266

E-mail: info@abacospa.it

E-mail certificata: info@cert.abacospa.it